



REGOLAMENTO D'ISTITUTO CONTENENTE I CRITERI ED I LIMITI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE; PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI

TITOLO I - PRINCIPI DI APPLICAZIONE

Art. 1 - Principi

1. L'Istituzione scolastica, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha piena capacità ed autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni previste dal D.L. 129/2018, dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.
2. L'attività negoziale si ispira ai principi generali definiti dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare al principio del risultato, perseguendo il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nonché ai principi di legalità, trasparenza e concorrenza, oltre che ai principi della fiducia, dell'accesso al mercato, di buona fede e tutela dell'affidamento, di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, auto-organizzazione amministrativa, autonomia contrattuale e conservazione dell'equilibrio contrattuale.

TITOLO II - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 2 - Limiti e poteri dell'attività negoziale

1. Il Dirigente Scolastico svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto assunte ai sensi dell'art. 45 del D.L. 129/2018, tenendo presenti i principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa.
2. Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alle determinazioni da parte del Dirigente Scolastico per le attività negoziali relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a €140.000 (IVA esclusa) per i servizi e le forniture e a €150.000 (IVA esclusa) per i lavori, secondo quanto disposto dall'art. 45 del D.L. 129/2018 e dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni e integrazioni, e relative previsioni di attuazione.
3. Il Dirigente Scolastico può delegare lo svolgimento delle singole attività negoziali al DSGA o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'art. 25 D. Lgs. 165/2001.
4. È vietato il rinnovo tacito dei contratti ai sensi dell'art. 23 comma 2 della L. 62/05.
5. È vietato il frazionamento degli appalti e forniture al fine di eludere il limite di valore economico previsto dall'art. 14 comma 6 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici (cd. frazionamento artificioso).
6. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA e tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti delle procedure di affidamento.

Art. 3 - Autonomia negoziale

Alla luce dell'art. 2 del presente Regolamento, il Consiglio di Istituto stabilisce che, per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a €140.000 (IVA esclusa) per i servizi e le forniture e a €150.000 (IVA esclusa)



per i lavori, il Dirigente scolastico gode di autonomia negoziale. Per gli affidamenti superiori al predetto importo, spetta al Consiglio di Istituto la deliberazione relativa alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento delle attività negoziali, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del D.l. 129/2018. I limiti di cui al primo periodo sono determinati dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera a), del D.l. 129/2018, che individua in €10.000 l'importo oltre il quale l'organo determina i criteri e i limiti dell'attività negoziale.

Art. 4 - Procedure di affidamento

Le Istituzioni scolastiche, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la procedura da seguire in relazione agli importi finanziari ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ovvero:

- a. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a €150.000 (IVA esclusa), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a €140.000 (IVA esclusa), anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- c. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo superiore a €150.000 (IVA esclusa) e inferiore a 1 milione di euro (IVA esclusa);
- d. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro (IVA esclusa) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del D. Lgs. 36/2023;
- e. procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo superiore a €140.000 (IVA esclusa) e fino alle soglie di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023.

In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, come sostituito dal D.Lgs. 209/2024.

Ai sensi dell'art. 49, c. 3 del D.Lgs. 36/2023 (Principio di rotazione degli affidamenti) vengono determinate le seguenti fasce di valore economico:

- Fascia n. 1 - fino a € 10.000,00+IVA;
- Fascia n. 2 - superiore a € 10.000,00+IVA e fino a €39.999,99+IVA;
- Fascia n. 3 - da € 40.000,00+IVA e fino a €139.999,99+IVA per i servizi e le forniture e fino a €149.999,99+IVA per i lavori;
- Fascia n. 4 - dagli importi di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e), del D.Lgs. 36/2023 e fino alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del medesimo decreto;

Il divieto di affidamento o di aggiudicazione per due procedure consecutive si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 49, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 36/2023. Resta ferma la facoltà di derogare al principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, ai



sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.

Ai fini dell'individuazione del settore merceologico si terrà conto delle prime quattro cifre contenute nel codice CPV relativo ai beni che si intendono acquisire.

Art. 5 - Strumenti di acquisizione

1. L'Istituzione scolastica rispetta la normativa vigente in materia di acquisti utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, tra le quali rientrano anche gli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A., osservando il seguente ordine:

a. utilizzo delle convenzioni-quadro presenti su CONSIP S.p.A. per qualunque categoria merceologica, nel caso in cui un tale strumento di acquisto sia disponibile per la specifica categoria merceologica richiesta e risulti idoneo a soddisfarne il fabbisogno. (art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296);

b. in assenza di convenzioni quadro attive presenti su CONSIP S.p.A. ovvero in presenza di convenzioni, giudicate inidonee a soddisfare il proprio fabbisogno, l'Istituzione Scolastica può rifornirsi attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), altro strumento di CONSIP S.p.A. In caso di convenzioni giudicate inidonee per mancanza di caratteristiche essenziali, ai sensi dell'art.1 comma 510 della Legge di stabilità 2016, l'Istituzione scolastica può procedere ad acquistare autonomamente la fornitura solo a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo (Dirigente Scolastico) e trasmessa al competente Ufficio della Corte dei Conti. Le "caratteristiche essenziali" dovranno essere verificate alla luce dei decreti che il MEF pubblica annualmente e nei quali vengono definite le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali oggetto delle Convenzioni Consip. Tuttavia, l'Istituzione scolastica, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, in via suppletiva ed in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, potrà utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, così come previsto dal Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024, prorogato da ultimo, senza termine finale e fino alla completa funzionalità delle PAD, con Comunicato del Presidente ANAC del 18 giugno 2025.

Resta inteso che per la categoria merceologica relativa ai beni e servizi informatici e di connettività, l'Istituzione Scolastica utilizzerà in via esclusiva gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (convenzioni, accordi quadro, MEPA, sistema dinamico di acquisizione) o da altri soggetti aggregatori (Legge 208/2015 art. 1 comma 512).

2. Se il prodotto o servizio è reperibile nei cataloghi MEPA, l'Istituzione Scolastica, per gli importi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del D. Lgs. 36/2023 e di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture procederà con le seguenti modalità di acquisto:

- a. Acquisto da catalogo: attraverso questa modalità la pubblica amministrazione acquista beni e servizi presenti nel catalogo MePA. I fornitori che offrono i beni e i servizi presenti nel predetto catalogo sono o aggiudicatari di Convenzioni e Accordi Quadro o abilitati al Mercato Elettronico della P.A. Nel primo caso l'ordine rappresenta il contratto attuativo degli impegni già assunti in precedenza dal fornitore aggiudicatario ed è efficace decorso il termine stabilito nelle condizioni generali per l'iniziativa a cui fanno riferimento gli articoli; nel secondo caso il contratto di fornitura si perfeziona nel momento in cui l'ordine, dopo essere stato sottoscritto e inviato dall'amministrazione tramite il Portale, viene accettato dal fornitore.
- b. Trattativa Diretta MePA: è una modalità che consente di procedere ad un affidamento diretto, con la possibilità di negoziare con un unico O.E.



- c. Confronto di Preventivi (CP): è una modalità di negoziazione sul MePA, attraverso cui le amministrazioni possono invitare uno o più operatori economici all'interno del Mercato elettronico a presentare un'offerta e l'oggetto della negoziazione può essere una sola categoria di beni o servizi. Con tale modalità si può acquistare un unico lotto acquisendo il relativo CIG.
3. Per l'affidamento di servizi e forniture il cui importo sia pari o superiore agli importi di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, ossia pari ad € 140.000, e fino alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, come periodicamente aggiornate dai regolamenti delegati della Commissione europea, nonché per l'affidamento di lavori il cui importo sia pari o superiore agli importi di cui all'art. 50, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 36/2023, ossia pari ad € 150.000,00 (IVA esclusa), l'Istituzione Scolastica procederà con le seguenti **modalità di acquisto**:
- a. Richiesta di Offerta SEMPLICE (**RDO SEMPLICE**): è una delle due modalità di gara presenti sul MePA che ha sempre un lotto unico ed è sempre aggiudicata con il criterio del minor prezzo. Può essere inviata a uno o più operatori economici, ma può anche essere resa in modalità "aperta" e quindi rivolta a tutti i fornitori del bene o servizio prescelto abilitati sul sistema. Sono disponibili tutte le fasi di aggiudicazione e sono presenti le buste relative alla documentazione amministrativa e all'offerta economica.
- b. Richiesta di Offerta EVOLUTA (**RDO EVOLUTA**): a differenza della RDO SEMPLICE, la RDO EVOLUTA può essere riferita sia ad un lotto unico che a più lotti (con criteri di aggiudicazione anche diversi) e il criterio di aggiudicazione può essere sia quello del minor prezzo che quello del miglior rapporto qualità-prezzo. Il CPV è obbligatorio; si possono inserire più CPV (massimo 100 CPV specificando il peso di ognuno nella negoziazione oppure specificando il CPV principale fra quelli facenti parte della richiesta del CIG) anche sullo stesso lotto. La Richiesta di Offerta EVOLUTA può essere inviata a uno o più operatori economici, ma può anche essere resa in modalità "aperta" e quindi rivolta a tutti i fornitori del bene o servizio prescelto abilitati sul sistema. Sono disponibili tutte le fasi di aggiudicazione e sono presenti tutte le buste: amministrativa, tecnica ed economica.

Per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, come periodicamente aggiornate dai regolamenti delegati della Commissione europea, l'Istituzione scolastica si rivolgerà a una Stazione Appaltante con qualifica superiore che attui la procedura nei tempi e modalità adeguate.

ok

Art. 6 - Adempimenti preliminari

Per tutte le procedure di affidamento di un appalto o di una concessione, a prescindere dal valore dell'affidamento, l'Istituzione scolastica acquisisce il **CIG** (Codice Identificativo Gara) utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate in fase di affidamento.

Inoltre, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, l'Istituzione scolastica, in via suppletiva ed in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, potrà acquisire il CIG utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità.

L'Istituzione scolastica, ove previsto, acquisisce il **CUP** (Codice Unico di Progetto) e predispone il DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenza), se necessario.

Preliminarmente si potrà procedere a indagini di mercato, come previsto dal successivo art. 9.

Art. 7 - Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)

1. Per ogni singola procedura di affidamento di un appalto o di una concessione, l'Istituzione scolastica, con atto formale del Dirigente scolastico, individua un RUP per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione che svolge tutti i compiti che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.



2. Il RUP è individuato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti al medesimo affidati, nel rispetto dell'inquadramento contrattuale e delle relative mansioni.
3. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.
4. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

Art. 8 - Decisione di contrarre

1. Il Dirigente Scolastico, accertata la necessità di procedere all'affidamento di un lavoro, un servizio o una fornitura, provvede:
 - all'emanazione di una determina per l'avvio della procedura;
 - all'emanazione di una decisione di contrarre in forma semplificata ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023.
2. La determina - propedeutica all'avvio della procedura - deve contenere quali elementi essenziali:
 - la definizione della procedura da adottare;
 - la volontà e motivazione a contrarre;
 - l'ammontare dell'appalto;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di presentazione delle offerte;
 - l'individuazione del RUP.
3. La decisione di contrarre deve contenere quali elementi essenziali:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo;
 - il contraente;
 - le ragioni della scelta del fornitore;
 - il possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché tecnico-professionali ove richiesti.

Art. 9 - Indagini di mercato

1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento, l'Istituzione Scolastica potrà svolgere consultazioni preliminari di mercato che hanno **carattere informale** nel caso di affidamento diretto, ferma restando da parte del RUP la verifica di congruità del bene o del servizio che si intende acquistare.
2. Tale attività può essere svolta tramite l'acquisizione e il confronto di preventivi, la consultazione di cataloghi (anche del MePA), la comparazione di listini di mercato o di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe, l'analisi di prezzi praticati ad altre Amministrazioni con riferimento alle procedure di cui all'art. 4, lettere c), d) ed e) del presente Regolamento anche attraverso la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato (manifestazione di interesse) o procedure telematiche offerte dal MePA.

Art. 10 - Confronto competitivo per le procedure negoziate

1. Con riferimento alle procedure di cui all'art. 4, lettere c), d) ed e) del presente Regolamento, qualora l'Istituzione Scolastica volesse effettuare una procedura negoziata, procederà ad effettuare un'indagine di mercato conformemente all'art. 9 del presente regolamento. Nel caso di appalti particolarmente



complessi, se l'amministrazione decidesse di effettuare una manifestazione di interesse, pubblicherà almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'indagine di mercato, un avviso sul proprio sito Internet, nella sezione Amministrazione Trasparente sezione Bandi di gare e contratti. Per motivate ragioni di urgenza il termine potrà essere ridotto a non meno di 5 giorni.

2. L'avviso indicherà l'oggetto e il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del futuro contratto, i requisiti di cui al Capo II - I requisiti di ordine generale e Capo III - Gli altri requisiti di partecipazione alla gara del D. Lgs. 36/2023, il numero minimo ed eventualmente il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
3. Qualora a seguito di indagine di mercato dovesse pervenire un numero esageratamente alto di operatori economici, l'Istituzione scolastica si potrà riservare di ridurre il numero secondo quanto stabilito nell'avviso stesso.
4. Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento del lavoro o alla fornitura del servizio o del bene, si provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito.
5. L'Istituzione scolastica indicherà nella determina a contrarre il procedimento applicato per la selezione dei fornitori, avendo cura di non palesare gli operatori economici selezionati.
6. Successivamente si procederà alla verifica dei requisiti generali e specifici dell'operatore economico, individuato come miglior offerente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023.

Art. 11 - Motivi di esclusione e controlli

Tutte le ipotesi previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 costituiscono motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione.

Sull'aggiudicatario saranno effettuati i controlli ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 36/2023, come di seguito specificati:

1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno con apposito atto emanato dai competenti organi dell'Amministrazione scolastica e che costituisce parte integrante del presente Regolamento.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento. La stazione appaltante verifica, ai sensi dell' art. 99, commi 1 e 2 del D. lgs. 36/2023, l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, del Codice, nonché il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103, attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante verifica:

- che non sussista in capo all'operatore economico condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati di cui all'art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) consultando il Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia ed il Certificato dei carichi pendenti fornito dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale anche per i reati di cui all'art. 98, comma 3, lett. h) del Codice.



- ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice l'insussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all' articolo 84, comma 4, del medesimo codice, attraverso la Comunicazione e l'informazione Antimafia fornita dal Ministero dell'Interno;
- ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. a) del Codice tramite l' Anagrafe delle sanzioni dipendenti da reato, fornita dal Ministero della Giustizia che l'operatore economico non sia destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- che l'operatore economico abbia reso la dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68);
- ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. c) del Codice che l'operatore economico, per i contratti PNRR e per gli affidamenti in relazione ai quali sono previsti requisiti necessari o premiali volti a favorire le pari opportunità, abbia prodotto al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali consultando la Relazione sulla situazione del personale dell'O.E. presso il Ministero del Lavoro;
- ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. d) del Codice che l'operatore economico non sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale, coatta o concordato preventivo attraverso il Certificato della Camera di Commercio rilasciato da CCIAA e che non sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure attraverso consultazione del certificato rilasciato dalla cancelleria del Tribunale fallimentare o presso la Camera di Commercio;
- ai sensi dell'art. 94, comma 5, lett. e) ed f) del Codice che l'operatore economico non sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti, nonché ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, accedendo al Casellario ANAC;
- ai sensi dell'art. 94, comma 6 del Codice che l'operatore economico non abbia commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse consultando il Certificato di regolarità fiscale fornito dall' Agenzia delle Entrate e dei contributi previdenziali consultando DURC e certificati Casse private presso INPS, INAIL, Casse Edili, Cassa geometri, Inarcassa;
- ai sensi dell' art. 95, comma 1, lett. a) del Codice che non sussistano gravi infrazioni, debitamente accertate con l'emissione della sentenza di condanna definitiva o del decreto penale di condanna irrevocabile, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, consultabili tramite certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia.
- ai sensi dell' art. 95, comma 2 del Codice che l' operatore economico non abbia commesso gravi violazioni NON definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse tramite il certificato di regolarità fiscale presso Agenzia delle Entrate o contributi previdenziali tramite il DURC e le certificazioni delle casse private (INPS, INAIL, Casse edili, Cassa geometri, INARCASSA);

La stazione appaltante verifica, altresì, che l'operatore economico sia in possesso dei requisiti di carattere speciale, ove richiesti, di cui all' art. 100, comma 1 lettere a), b), c) del D.Lgs. 36/2023 per la partecipazione alla procedura di affidamento, in particolare:

- per l'accertamento del requisito di idoneità professionale l'iscrizione al Registro delle Imprese tramite consultazione del Registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, Albo delle società cooperative, Registro Unico Nazionale per gli enti del Terzo Settore (RUNTS);
- per l'accertamento dell'adeguata capacità economico finanziaria tramite consultazione delle referenze



bancarie rilasciate da Istituti di credito autorizzati, della cifra d'affari risultante dalla CCIAA e dall' Agenzia delle Entrate per persone fisiche e società di persone, dal patrimonio netto (per le società di capitali) come da CCIAA;

- può richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura da accertare tramite verifica dei Bilanci tenuti presso la CCIAA;
- per l'accertamento delle capacità tecniche e professionali, titolo di studio o qualifiche tramite consultazione di Provveditorati regionali, Scuole Secondarie Superiori, Università;
- per le procedure di aggiudicazione di appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro verifica che gli operatori economici siano qualificati ai sensi dell'art. 100, comma 4 del Codice tramite consultazione dell'attestazione organismi di diritto privato autorizzati dall'ANAC;

Art. 12 - Pubblicazione dell' aggiudicatario o affidatario

Eseguita la procedura comparativa e aggiudicato il lavoro, bene o servizio, la trasparenza dei contratti pubblici viene assicurata mediante la trasmissione tempestiva delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale qualificate.

L'Istituto Scolastico inserirà sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP, e pubblicherà gli ulteriori dati e informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria, non comunicati alla BDNCP nella sezione "Amministrazione trasparente", come individuati nell'Allegato I alla Delibera n. 264 del 30 giugno 2023.

Art. 13 - Stipula del contratto

1. L'Istituto Scolastico, individuato l'aggiudicatario/affidatario ed effettuati i controlli su di esso, provvede alla stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 18 del D. Lgs. 36/2023.
2. Il contratto redatto dall'Amministrazione conterrà i seguenti elementi:
 - a. le condizioni di esecuzione;
 - b. le modalità di pagamento;
 - c. le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto;
 - d. le eventuali garanzie a carico dell'esecutore;
 - e. apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
 - f. apposita clausola per la rescissione automatica nel caso cui intervenga convenzione CONSIP inerente la prestazione oggetto del contratto.
3. In caso di lavori il contratto conterrà altresì:
 - a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c. il termine di ultimazione dei lavori.
4. Potrà essere utilizzato il modello di stipula di contratto generato dalla piattaforma telematica Me.P.A. ma anche un proprio modello di contratto.
5. La stipula del contratto dovrà avvenire in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 14 - Informazione e pubblicazione

1. Ai sensi dell'art. 48 del D.L. 129/2018 i contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d'Istituto, sono pubblicati nel "Portale unico dei dati della scuola" e inseriti nel sito Internet



dell'istituzione scolastica nella sezione "Amministrazione trasparente".

2. Il Dirigente Scolastico provvede ad aggiornare semestralmente il Consiglio d'Istituto in merito ai contratti affidati dall'istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti all'attività negoziale.
3. Il D.S.G.A. provvede:
 - a. alla tenuta della predetta documentazione ed alla sua conservazione con le modalità di cui all'articolo 42 del D.l. 129/2018;
 - b. alla pubblicazione dei contratti e delle convenzioni come previsto dall'art. 48 del D.l. 129/2018.

Art. 15 - Verifica delle forniture e prestazioni - collaudo

1. Ai sensi dell'art. 16 del D.l. n. 129/2018 i lavori, servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura o esecuzione.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, D.l. n. 129/2018, i mandati per il pagamento dei lavori, servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente Regolamento devono essere emessi secondo quanto previsto dalla citata norma e, fermo restando l'obbligo di fatturazione in forma elettronica previsto dalla normativa vigente, sono firmati dal Dirigente scolastico e dal D.S.G.A.
3. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, D.l. n. 129/2018, ogni mandato di pagamento deve essere corredato dei documenti comprovanti la regolare esecuzione degli stessi e dalle relative fatture.
4. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, D.l. n. 129/2018 alle fatture relative ai lavori, servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente Regolamento deve essere allegato ove previsto, il verbale di collaudo. In particolare, ai sensi di quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023:
 1. in caso di lavori, la Stazione Appaltante procede ad emettere il Verbale di collaudo, secondo le modalità e i tempi di cui alle disposizioni dell'Allegato II.14, Capo I, del Codice;
 2. in caso di servizi o forniture, la Stazione Appaltante procede ad emettere il Verbale di verifica di conformità (totale o parziale) ed il Certificato di verifica di conformità della fornitura, secondo le modalità e i tempi di cui alle disposizioni dell'Allegato II.14; Capo II, del Codice.
5. Ai sensi dell'art. 50, c. 7, del D. Lgs. 36/2023, per acquisti di lavori, servizi e forniture inferiori alla soglia individuata dall'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 è facoltà della istituzione scolastica sostituire il Certificato di collaudo o il Certificato di verifica di conformità con il Certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.
6. È facoltà del Dirigente scolastico nominare un Collaudatore, per i contratti di appalto di lavori, o un Verificatore, per i contratti di appalto di forniture o servizi. In tal caso, le operazioni di collaudo/verifica di conformità devono concludersi entro 30 giorni dalla conclusione dell'affidamento.

Il pagamento dei lavori può essere disposto solo dopo l'emissione di regolare fattura elettronica e del verbale di collaudo o del certificato di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 16 - Inventario dei beni

Il DSGA iscrive ad inventario le categorie di beni previste all'art. 31 del D.l. 129/2018, nelle modalità dallo stesso regolate, di valore pari o superiore a €200,00 IVA inclusa, salvo che i beni di valore inferiore costituiscano elementi di una universalità.

Art. 17 - Cauzioni

1. Ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e



specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Per tutti gli affidamenti e concessioni l'Istituzione scolastica deve richiedere all'operatore economico la presentazione di una garanzia definitiva in conformità all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, in casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. Ai sensi dell'art. 53, comma 4-bis, del D. Lgs. 36/2023, introdotto dal D.Lgs. 209/2024, alla garanzia provvisoria e alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, né gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.
3. Negli affidamenti di importi superiori alle soglie individuate dall'art. 14 del D. Lgs. 36/2023, effettuati attraverso le modalità della procedura negoziata, le garanzie richieste saranno quelle previste dagli artt. 106 e 117 del D. Lgs. 36/2023.
4. La garanzia di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.

Art. 18 - Acquisizioni in regime di "infungibilità" e di "esclusività tecnica"

1. Un prodotto di consumo, un bene durevole o un servizio viene considerato infungibile nei casi di seguito riportati:
 - a. per quanto attiene ai SERVIZI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AI SOFTWARE nel fatto che l'affidamento di tali servizi ad operatori diversi dallo sviluppatore del software, o da altri soggetti da esso autorizzati e conseguentemente non in possesso del codice sorgente del software stesso, possa rappresentare un rischio per la funzionalità della procedura, ovvero non garantisca l'adeguamento o implementazione della stessa in relazione a subentranti necessità normative o organizzative, o che, risultando in tutto o in parte incompatibile con le dotazioni di Hardware, possa comportare costi di investimento aggiuntivi; è considerato altresì infungibile l'aver predisposto la struttura della rete e degli apparati software ed hardware la cui conoscenza produca costi di investimento aggiuntivi;
 - b. per quanto attiene all'ACQUISIZIONE DI SOFTWARE, nel fatto che i costi, economici ed organizzativi, connessi alla sostituzione delle procedure gestite con il software in questione, risultino sproporzionati.
2. Per costi "sproporzionati" si intendono costi economici ed organizzativi aggiuntivi a quelli direttamente sostenuti dall'Istituzione Scolastica quali, indicativamente: formazione del personale, servizi di manutenzione ed assistenza tecnica, investimenti indotti in termini di sostituzione di attrezzature ancora funzionanti, necessità di interfacciamenti con altre procedure di tipo amministrativo, rapporto con le altre Istituzioni scolastiche in funzione della complementarietà di procedure e gestione di flussi informativi, necessità di definire rilevanti modifiche alle procedure ed all'organizzazione dei servizi interessati.

Art. 19 - Accordi di rete

1. L'Istituzione scolastica, ai sensi dell'art. 46 del D.L. 129/2018, fermo restando l'obbligo di acquisizione in forma centralizzata nei casi previsti dalla normativa vigente, può espletare procedure di affidamento in forma associata, mediante la costituzione di reti di scuole o l'adesione a reti già esistenti a norma dell'art.



47 del D.I. 129/2018.

2. Gli accordi di rete aventi ad oggetto la gestione comune di funzioni ed attività amministrativo- contabili, ovvero la gestione comune delle procedure connesse agli affidamenti di lavori, beni e servizi e agli acquisti possono espressamente prevedere la delega delle relative funzioni al dirigente dell'Istituzione scolastica individuata quale «capofila», che, per le attività indicate nel singolo accordo ed entro i limiti stabiliti dal medesimo, assume, nei confronti dei terzi estranei alla Pubblica Amministrazione, la rappresentanza di tutte le Istituzioni scolastiche che ne fanno parte e le connesse responsabilità.
3. Le scritture contabili delle Istituzioni scolastiche sono autonome e separate anche a seguito della conclusione o dell'adesione ad un accordo di rete di cui al comma 1.
4. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi e le responsabilità del Dirigente Scolastico connesse all'applicazione delle disposizioni contenute nel D. I. 129/2018, nonché quelle relative alla disciplina vigente in materia di responsabilità dirigenziale e valutazione della dirigenza.

Art. 20 - Norme di rinvio e successiva modifica delle norme di riferimento

1. Per quanto altro attiene alla materia dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia non espressamente disciplinata dal presente Regolamento, si applicano le norme di cui al D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Qualora dovessero intervenire modifiche alle norme di riferimento le stesse troveranno diretta applicazione senza necessità di immediato adeguamento del presente Regolamento.

TITOLO III - CRITERI E LIMITI PER PARTICOLARI TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Art. 21 - Contratti di sponsorizzazione

1. Particolari progetti e attività possono essere cofinanziati da enti o aziende esterne con contratti di sponsorizzazione.
2. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, lettera b) del D.I. 129/2018, si accorda preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.
3. Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza.
4. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune.
5. Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola.
6. Il Dirigente scolastico quale rappresentante dell'Istituto gestisce il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati.
7. Per l'individuazione degli sponsor e l'avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori.
8. Il Dirigente dispone l'utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del PTOF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor.
9. Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile.
10. A titolo esemplificativo, non esclusivo, la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola:
 - a. stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione delle attività del PTOF;
 - b. giornalino dell'Istituto;



- c. sito web;
- d. progetti finalizzati e attività conto terzi;
- e. attività motorie, sportive, culturali, ecc.;
- f. manifestazioni, gare e concorsi.

Art. 22 - Utilizzazione di locali appartenenti all'istituzione scolastica da parte di soggetti terzi

1. L'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni, dei genitori e degli insegnanti continua ad essere regolamentato in conformità al regolamento di istituto e alle convenzioni stipulate con gli EE.LL.
2. I locali dell'Istituto possono essere utilizzati da enti o associazioni esterne i cui fini istituzionali e/o le attività non devono essere incompatibili con le finalità descritte nel PTOF.
3. I soggetti utilizzatori dei locali dell'Istituto assumono la custodia del bene e rispondono a norma di legge, nel contempo esentando l'Istituto e l'Ente proprietario dei locali (Comune/Provincia) dalle spese connesse con l'utilizzo.
4. I soggetti utilizzatori dei locali della Scuola rispondono altresì di tutti gli eventuali danni arrecati ai locali o ai beni in essi contenuti con rilascio di eventuale cauzione proporzionale alla durata dell'utilizzo, al numero dei locali, dei servizi e degli eventuali sussidi.
5. L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e non stabili, previa stipulazione da parte del concessionario di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
6. Le modalità per la concessione di utilizzo dell'edificio scolastico saranno concordate con l'Ente proprietario, mediante accordi specifici.
7. L'utilizzazione temporanea dei sussidi e della strumentazione tecnologica dell'Istituto può essere concessa (per fini istituzionali) in uso gratuito al personale in servizio, previa richiesta scritta con la garanzia di una utilizzazione corretta ed integra restituzione, sempre che non vada ad interferire sulla normale attività didattica.

Art. 23 - Contratti di utilizzazione di siti informatici da parte di terzi

1. L'Istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali a condizione che i fini e/o le attività non risultino incompatibili con le finalità dell'Istituto e descritte nel PTOF.
2. In tali circostanze il contratto, in particolare, dovrà prevedere:
 - a. l'individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente scolastico dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all'organizzazione richiedente.
 - b. la specificazione di una clausola che conferisca al Dirigente la facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola.
 - c. per l'utilizzazione può essere richiesto un contributo, da concordare di volta in volta.
3. Ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettera d) del D.I. 129/2018 possono essere stipulati contratti di sponsorizzazione del sito, nel rispetto dell'art. 45, comma 2 lettera b) del D.I. 129/2018.

Art. 24 - Partecipazione a progetti internazionali

1. Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio docenti o dell'articolazione del dipartimento, competente per la specifica progettazione, sottoscrive l'accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d'istituto dell'avvenuta autorizzazione e dell'importo del



finanziamento da iscrivere al Programma annuale nell'apposito aggregato.

2. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all'accoglienza di terzi per programmi di visite e di scambi internazionali, l'adesione al progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio di istituto ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettera i) del D.I. 129/2018.

Art. 25 - Durata del regolamento

Il presente Regolamento ha validità fino a quando non sarà modificato da un nuovo regolamento approvato con la stessa procedura e/o a causa di modifiche della normativa vigente che lo rendano inapplicabile. Per quanto non precisato si rimanda alle disposizioni vigenti in materia. Il presente Regolamento è suscettibile di ogni integrazione e/o variazione derivante da successive disposizioni normative nella specifica materia.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento.

Art. 27 - Pubblicità

Copia del presente Regolamento è pubblicata sul sito web dell'Istituto, nella sezione "Amministrazione trasparente" e Albo on line.